

## **D.Lgs. n. 81/2008, Titolo XIII Disposizioni transitorie e finali del «Testo Unico Sicurezza»**

In base all'art. 15 delle «Disposizioni sulla legge in generale » del Codice Civile, le leggi possono essere abrogate da provvedimenti posteriori sia per dichiarazione espressa del legislatore (abrogazione esplicita), che per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o giacché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (abrogazione implicita). L'art. 304 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prevede l'abrogazione espressa dei seguenti provvedimenti normativi:

- 1) D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 «Norme per la prevenzione degli infortuni»;
- 2) D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni»;
- 3) D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (tranne l'art. 64) «Norme generali per l'igiene del lavoro»;
- 4) D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/ 188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990»;
- 5) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/ CEE, 89/655/ CEE, 89/656/ CEE, 90/269/CEE, 90/270/ CEE, 90/394/CEE, 90/679/ CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro» come modificato ed integrato da (e quindi con abrogazione anche di):

– D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 «Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro »;

– D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 «Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro»;

– D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 «Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro»;

– D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 «Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39»;

– D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 «Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive»;

– D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 «Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori »;

– D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 «Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)»;

– D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 «Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro»;

– D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257 «Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)»;

6) D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 «Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro»;

7) D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 «Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili»;

8) D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 «Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime

di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche»;

9) art. 36 bis, commi 1 e 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (articolo complessivamente recante «Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro», mentre i due commi oggetto di abrogazione riguardano il provvedimento di sospensione dei lavori, limitatamente all'ambito dei cantieri edili, adottabile per riscontrato impiego di personale in nero, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale;

10) art. 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123, ossia della «legge delega», concernenti:

– art. 2, «Notizia all'INAIL in taluni casi di esercizio dell'azione penale»;

– art. 3, «Modifiche al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626»;

– art. 5, «Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori»;

– art. 6, sulla «Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici»;

– art. 7, sui «Poteri degli organismi paritetici».

I provvedimenti normativi sopra elencati, oggetto di abrogazione espressa, in virtù del comma 1 dell'art. 304, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2» dello stesso decreto. Il combinato disposto degli articoli richiamati determina due deroghe alla cessazione di efficacia delle norme espressamente abrogate nel momento dell'entrata in vigore del nuovo testo.

La prima deroga è riferita al comma 3 dell'art. 3, che rimanda alle particolari esigenze connesse ad alcuni servizi espletati o a specifiche peculiarità organizzative di certe attività, principalmente nel settore pubblico, per le quali il comma 2 dello stesso articolo prevede che le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 vengano applicate tenendo conto delle effettive peculiarità da individuarsi entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, con decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Ne consegue, innanzitutto, che nei confronti delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266 (2), dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, delle biblioteche e dei musei, il D.Lgs. n. 81/2008 dovrà essere attuato, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con altrettanti decreti ministeriali, come era già avvenuto in forza dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994. In secondo luogo, con altri decreti, da emanare sempre entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvederà, inoltre, a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento fra la nuova generale disciplina della sicurezza sul lavoro e la normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, ed in ambito portuale, di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272, nonché all'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai Titoli dal II al XII del Testo unico con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191 e nei relativi decreti di attuazione.

Per questo motivo, al fine di evitare, in siffatti settori, lacune assolute di disciplina in materia di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, il legislatore stabilisce, all'art. 304, comma 1, che, fino alla scadenza del termine sopra richiamato, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994 (nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272, e le disposizioni tecniche del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di

attuazione).

Decorso inutilmente tale termine, in assenza della disciplina speciale, troveranno, comunque, applicazione tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

La seconda deroga discende dal comma 2 dell'art. 306 che contiene un differimento di 90 giorni dell'efficacia vincolante di alcuni obblighi fondamentali del D.Lgs. n. 81/2008 e segnatamente di tutti gli obblighi di valutazione dei rischi, tanto generali (artt. 17, comma 1, lett. a), e 28), quanto speciali, nonché delle relative sanzioni. Anche in questo caso, al fine di evitare lacune normative nella tutela antinfortunistica, il legislatore sancisce l'ultrapplicabilità delle norme previgenti, ancorché abrogate, relative alla valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 626/1994 (sanzioni comprese), decorsi i 90 giorni di proroga, vale a dire, essendo stato il D.Lgs. n. 81 pubblicato il 30 aprile, fino al 29 luglio 2008.

Merita, tuttavia, di essere ricordato che, al momento in cui si scrive, il Senato ha approvato un emendamento al d.d.l. n. 735 di conversione in legge del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, in cui si prorogano al 1 gennaio 2009 gli adempimenti sulla valutazione dei rischi che avrebbero dovuto entrare in vigore appunto il 29 luglio 2008. Il testo dell'emendamento sopra richiamato prevede, infatti, che «all'articolo 306, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2009"».

Sull'effettiva portata della proroga, soprattutto nell'ottica della sua assai probabile estensione temporale, sono sorti dubbi interpretativi meritevoli di attenzione. Ci si è domandati, infatti, se il differimento dell'efficacia riguardi esclusivamente gli adempimenti espressamente richiamati dal comma 2 dell'art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero l'art. 17, comma 1, lett. a) e 28, «nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano... previste dal presente decreto», oppure se esso sia riferibile anche a quegli adempimenti che, pur non compresi nella locuzione precedente, discendono, da un punto di vista logico-giuridico, dall'adempimento dell'obbligo di valutazione dei rischi, come, ad esempio, quelli relativi alle misure informative, formative e addestrative o ai dispositivi di protezione individuale o alla sorveglianza sanitaria. Si è osservato, sul punto, che l'individuazione dei precetti di cui viene ritardata l'efficacia in conseguenza della disposizione contenuta all'art. 306, comma 2, e per i quali sopravvive la disciplina previgente, laddove esistente, non può che discendere da una puntuale analisi dell'articolato del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la quale appurare il diretto richiamo agli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28, relativi alla valutazione dei rischi, giacché «una diversa e più estensiva interpretazione, infatti, finirebbe per comportare un generale rinvio di applicabilità del decreto legislativo..., certamente non voluto dalla norma» (3).

Nonostante i riferimenti diretti agli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 siano, comunque, numerosi (Titoli IV, VII, VIII, IX, X, XI), è innegabile che l'adempimento dell'obbligo di valutazione dei rischi sia intrinsecamente propedeutico a tutti gli adempimenti antinfortunistici e prevenzionali contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, così come avveniva, del resto, nel sistema di cui al D.Lgs. n. 626/1994. In quest'ottica pare, allora, plausibile affermare che per tutti gli adempimenti valutativi e per i discendenti obblighi di salute e sicurezza introdotti per la prima volta con il Testo Unico o, comunque, sostanzialmente modificati dallo stesso, debba attendersi, per la pretendibilità del loro adempimento, la scadenza del termine di proroga; diversamente, per quelli già previsti dalle precedenti disposizioni, ad es. il D.Lgs. n. 626/1994 e il D.Lgs. n. 494/1996, la pretendibilità sarà ovviamente immediata, in quanto a questi ultimi riferita.

La considerazione, paradossale certo, eppure inevitabile, è che, nonostante l'abrogazione espressa, il D.Lgs. n. 626/1994 e non poche delle norme da esso discendenti o collegate, continueranno a dispiegare la loro precettività ben oltre l'emanazione del Testo Unico che ne ha decretato il superamento.

Per espressa previsione del comma 3 dell'art. 306, il legislatore differisce, inoltre, al 26 aprile 2010 l'entrata in vigore del Capo V del Titolo VIII sulle radiazioni ottiche artificiali e al 30 aprile 2012 l'entrata in vigore del Capo IV del Titolo VIII sui campi elettromagnetici (il termine di cui all'art.

13, par. 1, della dir. 2004/40, che era 30 aprile 2008, è stato prorogato al 30 aprile 2012 dalla dir. 2008/46 in GUCE 26 aprile scorso) (4).

Con la lett. d) del comma 1 dell'art. 304, il legislatore delegato aggiunge alle abrogazioni espresse un precetto di portata generale (sostanzialmente confermativo, quindi del tutto inutile, del principio di cui all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale) secondo il quale deve intendersi abrogata «ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso».

Con o senza l'inutile comma sull'abrogazione innominata, molto complessa ed incerta si presenta la ricognizione delle abrogazioni implicite, e ciò anche in considerazione dell'ampio, elaborato e irregolare panorama normativo che dovrebbe essere esaminato comparativamente.

In via di prima approssimazione e, quindi, con tutte le riserve del caso, nonché volgendo in positivo l'indagine, i principali testi normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro che, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 81/2008, restano ancora in vigore sono i seguenti:

- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547» (1);
- D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo»;
- D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa»;
- D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322 «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione»;
- D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323 «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici»;
- D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 «Norme di polizia delle miniere e delle cave»;
- D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 «Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee»;
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
- D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro» (in particolare, Capo II «Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro» espressamente richiamato dalla «norma ponte» di cui all'art. 301, comma 1, che ne assicura l'applicabilità alle «nuove» contravvenzioni);
- D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti»;
- legge 30 marzo 2001, n. 125 «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati» (in particolare, art. 15 «Disposizioni per la sicurezza sul lavoro»);
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» (in particolare il Capo II);
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» (che anzi viene modificato dall'art. 300 tramite la riformulazione dell'art. 25-septies introdotto dalla legge n. 123/2007);
- D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 «Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro», (in particolare l'art. 14 «Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno»);
- D.M. 27 aprile 2004 «Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni»;
- provvedimento 30 ottobre 2007 della Conferenza unificata, recante «Intesa, ai sensi dell'articolo

8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza (Repertorio atti n. 99/CU)»;

– comma 5 dell'articolo 23 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

– legge 17 ottobre 1967, n. 977, coordinata con le modifiche apportate dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 e D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262; «Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti».

Risulterebbe invece implicitamente abrogato (in quanto la materia dallo stesso disciplinata è contenuta nell'allegato XV):

– il D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 «Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109».

### ***Provvedimenti di attuazione***

Per quanto concerne i provvedimenti o decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni legislative abrogate, restano in vigore (fino all'emanazione di provvedimenti attuativi sostitutivi):

– D.M. 16 gennaio 1997 «Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione» (espressamente richiamato dall'art. 34, comma 3);

– D.M. 10 marzo 1998 «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro » (espressamente fatto salvo dall'art. 46, comma 3);

– decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388 «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni» (espressamente richiamato dall'art. 45, comma 1);

– provvedimento 26 gennaio 2006, n. 2407, recante «Accordo tra il governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195, che integra il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (atto n. 2407)»;

– provvedimento 16 marzo 2006, recante «Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (atto n. 2540)».

In estrema sintesi, prese in considerazione le principali disposizioni vigenti in materia, salvo il D.P.R. n. 222/2003, i testi normativi soppressi paiono essere solo quelli oggetto di espressa abrogazione (ivi comprese, ovviamente, le loro successive modifiche ed integrazioni, e tra queste anche quella recentissima di cui al D.M. 4 febbraio 2008: l'integrazione dei valori limite dallo stesso prevista risulta, infatti, sancita già nell'allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/2008).

A riprova di un panorama quanto mai rilevante di discipline antinfortunistiche che sopravvivono al testo unico, il legislatore all'art. 304, comma 2, prevede, inoltre, che, con uno o più decreti legislativi, vengano armonizzate le disposizioni del testo unico con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del D.Lgs. n. 626/1994 ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1 e detta, al comma 3, una sorta di norma transitoria in virtù della quale si stabilisce che, «fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alla corrispondenti norme del presente decreto legislativo » (6).

### ***Note:***

(1) *G.U. 30 aprile 2008, n. 101, s.o.*

(2) *Merita di essere sottolineato che, non essendo i volontari di cui alla l. n. 266/1991 rientranti nel*

*campo di applicazione soggettivo di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e, conseguentemente, non esistendo, in relazione all'attività, al servizio, senza dubbio peculiare, da essi svolto, alcun decreto di applicazione speciale della disciplina antinfortunistica previgente alla quale riferirsi per garantire, comunque, la tutela della loro sicurezza e salute, in attesa del nuovo provvedimento normativo di adattamento della disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2008 alle specifiche caratteristiche dell'attività da essi eseguite ex art. 3, comma 3, tali soggetti risulterebbero, di diritto prima ancora che di fatto, pur essendo destinatari della legislazione prevenzionistico-protettiva, sforniti, quanto meno per un anno, di qualsiasi precetto antinfortunistico e di protezione della salute, visto il termine (12 mesi) immodificabile previsto dall'art. 3, comma 3, per l'emanazione dei decreti applicativi o, in assenza di essi, per la diretta attuazione, anche nei settori sopra elencati, dei precetti generali e speciali del» Testo Unico». Poiché tale ipotesi contrasterebbe con tutta evidenza con la ratio legis antinfortunistica e con il generale principio di ragionevolezza, è possibile ritenere che a tali soggetti, in attesa del decreto attuativo della disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2008 alle particolari caratteristiche del servizio da essi svolto o da quelle del lavoro da essi prestato, si applicherà, omunque, la disciplina preventivo-protettiva di cui all'intero D.Lgs. 626/1994.*

*(3) D. Venturi, Il diritto transitorio, le abrogazioni e la messa a regime del testo unico, in Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, a cura di M. Tiraboschi, Milano, 2008, p. 75; si veda in particolare l'indagine testuale condotta dall'autore al fine di individuare tutti i precetti contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008 che direttamente richiamano gli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 sulla valutazione dei rischi, in relazione ai quali opererebbe la traslazione temporale dell'efficacia obbligatoria, p. 75-76.*

*(4) Deve essere, inoltre, ricordato, in materia di differimento di obblighi antinfortunistici contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, che il legislatore ha differito al 31 dicembre 2008 anche l'obbligo di elaborazione e allegazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, per i contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 (ovvero alla data di entrata in vigore della l. n. 123/2007, che l'obbligo di quel documento aveva inserito nell'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994).*

*(5) In virtù del precetto di cui al comma 1 dell'art. 306, le disposizioni contenute nel D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, avente ad oggetto «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547» (ora abrogato), costituiscono integrazione (non meglio identificata) anche di quelle contenute nel D.Lgs. n. 81/2008; precetto inusuale, quello in esame, che rimanda ad una fonte esterna discendente da un provvedimento ormai abrogato, la quale avrebbe ben potuto essere trasposta nel testo unico e poi anch'essa abrogata.*

*(6) Per una critica sull'impianto normativo del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare sul rinvio «a una imponente decretazione settoriale ... per non parlare poi della tecnica di coordinamento con la disciplina previgente», si veda M. Tiraboschi, La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro alla prova del «testo unico», in Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, a cura di M. Tiraboschi, Milano, 2008, p. 3-13.*